

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

CAPITOLATO D'ONERI

CODICE GARA ANAC 8624635



PuntoZero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via Enrico dal Pozzo snc - 06126 Perugia
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547
REA C.C.I.A.A. 250357
Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.54291
Fax 075.5720208
puntozeroscarl@pec.it
www.puntozeroscarl.it

SEDE OPERATIVA

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia
Tel. 075.50271 - Fax 075.5003402
puntozeroscarl@pec.it
www.puntozeroscarl.it

SOMMARIO

PREMESSE	5
1. OGGETTO	6
2. STIPULA CONTRATTI ESECUTIVI E RELATIVE SPESE	6
3. CAUZIONE A GARANZIA DEI CONTRATTI ESECUTIVI	6
4. CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE	8
4.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE	8
4.2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	8
4.3 OBBLIGHI DEL FORNITORE - RESPONSABILITÀ - POLIZZA ASSICURATIVA	8
4.4 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO. OBBLIGHI DEL FORNITORE	10
4.5 CLAUSOLA SOCIALE - SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE	14
4.6 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008	15
4.7 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO/ETICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	17
4.8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	18
4.9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
4.10 REVISIONE DEI PREZZI	22
4.11 PENALITÀ	23
4.12 CONTRATTO ESECUTIVO	29
5. ESECUZIONE DEI CONTRATTI	30
5.1 PERIODO DI PROVA	31
5.2 SCIOPERI CAUSA DI FORZA MAGGIORE	32
5.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE	32
5.4 SOSPENSIONE CONTRATTUALE	33
5.5 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE	33
5.6 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI	34
5.7 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DAL FORNITORE	34
6. SUBAPPALTO	35
7. RISOLUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI	36
8. CAUSE DI RECESSO	38

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	39
10. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI	40
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40
12. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE	42
13. FORO COMPETENTE	42
14. NORME DI RINVIO	42
ALLEGATI	42

PREMESSE

PuntoZero scarl, società consortile a responsabilità limitata, opera nei confronti delle Aziende Sanitarie regionali e della Regione Umbria secondo il modello comunitario dell' in house providing, e svolge ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.9/2014, le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità ai sensi dell'art. 37 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 mediante l'unità operativa apposita, denominata Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità - CRAS. PuntoZero con Delibera ANAC n. 58 del 22.07.2015 è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell'art.9 del citato D.L. 66/2014 e che tale iscrizione è stata riconfermata con Delibera ANAC n.31 del 17.1.2018.

Per quanto sopra esposto indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50 del 18.04.2016, articolata in tre lotti, finalizzata all'affidamento del servizio di vigilanza e attività correlate, descritte dettagliatamente nel presente documento e nell'allegato capitolato tecnico, per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

Tutte le attività oggetto della procedura sono volte a garantire la realizzazione di prestazioni che assicurino, quale obiettivo, la vigilanza, la sicurezza, la custodia degli immobili e delle attività correlate .

Le modalità di erogazione delle prestazioni e dei singoli servizi, oggetto della presente procedura e descritti dettagliatamente nel presente documento e nell'allegato tecnico, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. 269/2010 recante “Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli artt. 256 bis e 257 bis del regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti” e relativi allegati.

Resta inteso che le offerte, per ciascun lotto, dovranno essere formulate sulla base di elementi tecnico economici specificatamente definiti nella documentazione di gara.

1. OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza ed attività correlate per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

La presente procedura è suddivisa in 3 Lotti come riportati nell'allegata Tabella elenco lotti e valori.

I fabbisogni sono meramente indicativi e non vincolanti in alcun modo per le Aziende Sanitarie. Resta inteso che il fabbisogno riferito ad ogni singola Azienda Sanitaria sarà dallo stesso definito al momento della sottoscrizione del contratto esecutivo.

Decorso il termine di scadenza del contratto esecutivo, il fornitore, su richiesta della Azienda Sanitaria, avrà comunque l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute nel presente documento e nella documentazione di gara, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e per un periodo non superiore a un anno dalla scadenza del contratto.

2. STIPULA CONTRATTI ESECUTIVI E RELATIVE SPESE

Per ciascun lotto verrà stipulato un contratto esecutivo con l'Azienda Sanitaria interessata secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

Tutte le spese scaturenti dal contratto ivi comprese quelle di bollo e di registrazione saranno a carico dell'Appaltatore. La quota percentuale di IVA sarà a carico delle Aziende Sanitarie.

3. CAUZIONE A GARANZIA DEI CONTRATTI ESECUTIVI

In ragione della stipula dei contratti esecutivi l'Affidatario di ciascun lotto è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore dell'Azienda Sanitaria interessata, a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 2% del quadro economico relativo al lotto di riferimento, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Aziende Sanitarie contraenti.

La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi (Ordinativi di fornitura di servizio).

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Per l'applicazione delle penali le Aziende Sanitarie possono rivalersi sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dei contratti esecutivi e per tutta la loro durata e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte del Soggetto Aggregatore. In caso di risoluzione, la cauzione sarà escussa dalle Aziende Sanitarie contraenti.

In caso di risoluzione del contratto esecutivo il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.

4. CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

4.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) cura lo svolgimento della gara fino all'aggiudicazione ed i relativi adempimenti.

Il contratto, invece, verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento dell'Azienda Sanitaria contraente per la esecuzione (RES) e del Direttore dell'Esecuzione (DEC), laddove nominato.

L'avvio della esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale (RES) per la esecuzione potrà essere formalizzata in apposito verbale.

Le Amministrazioni Contraenti definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo il proprio ordinamento.

4.2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi richiesti dovranno essere svolti con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dai relativi allegati e dalla vigente normativa in materia.

4.3 OBBLIGHI DEL FORNITORE - RESPONSABILITÀ - POLIZZA ASSICURATIVA

E' a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere le Aziende Sanitarie contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti delle stesse Aziende Sanitarie.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Polizza assicurativa

L'Appaltatore assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

Le Aziende Sanitarie contraenti sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendo a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare alle Amministrazioni contraenti ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Qualora per cause di disservizio, dovute all'Appaltatore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività delle Amministrazioni contraenti, l'Appaltatore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerando già in via preventiva, ed espressamente le Aziende Sanitarie contraenti.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto esecutivo, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge e vincolata a favore dell'Azienda Sanitaria contraente, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (delle Amministrazioni contraenti e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con massimali unici per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data della convenzione/contratto attuativo e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. In caso di polizza già attivata, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia al soggetto aggregatore ed alle Amministrazioni contraenti.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare alle Aziende Sanitarie contraenti eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, o Apparecchiature.

L'accertamento danni verso cose sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti alla presenza del Responsabile del Servizio/Gestore del Servizio previamente avvertito. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto le Amministrazioni contraenti provvederanno autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, le Amministrazioni contraenti sono autorizzate a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.

4.4 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO. OBBLIGHI DEL FORNITORE

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi nei settori e nelle strutture delle Aziende Sanitarie contraenti, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio stesso.

Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte dalla Amministrazione Contraente, durante l'espletamento del servizio.

Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede il servizio.

In particolare il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, alle Strutture competenti previste dalle Aziende Sanitarie Contraenti;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda Sanitaria Contraente ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;

- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Azienda Sanitaria Contraente;
- rispetti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in relazione alle misure e procedure di contenimento dell'epidemia da COVID-19.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di espletamento del servizio oggetto della presente procedura.

Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda Sanitaria Contraente da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'aggiudicatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta delle Aziende Sanitarie Contraenti la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Azienda Sanitaria Contraente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione Contraente neanche a titolo di risarcimento danni

~~Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.~~

Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità. L'appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa dichiarata in offerta e comunque necessaria per il compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'Appaltatore dovrà impiegare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti. L'organizzazione del servizio da parte dell'Appaltatore dovrà tendere a ridurre al minimo possibile la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza dei luoghi, delle esigenze e delle specificità di ogni zona. Il numero delle unità di lavoro previste in offerta dovrà tener conto delle esigenze di turnazione per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, fermo restando quanto già descritto nell'allegato tecnico, dovrà fornire all'Azienda Sanitaria Contraente un elenco nominativo dei propri dipendenti (e loro sostituti), e la seguente documentazione minima:

- scheda relativa al personale impiegato nelle attività e servizi prestati a contratto, con i seguenti dati identificativi:
 1. nominativo GPG;
 2. mansione;
 3. contratto applicato;
 4. data di assunzione;
 5. livello;
 6. data rilascio e scadenza porto d'armi, se in presenza di guardia giurata armata;
 7. data rilascio e scadenza della licenza concessa ai sensi del decreto prefettizio di cui all'art. 138 TULPS;

la scheda dovrà essere aggiornata e consegnata ogni qualvolta si verifica variazioni di personale;

- indicazione delle ore per il personale part time e del termine per il personale a tempo determinato;
- copia documento Licenza Prefettura (per le prestazioni oggetto del contratto, soggette a tale licenza);
- dichiarazione di avvenuta presentazione del Regolamento di Servizio redatto ai sensi dell'allegato D del D.M. 269/2010;

- dichiarazione rilasciata annualmente dalla Prefettura di competenza territoriale, come specificato nella Licenza Prefettizia;
- dichiarazione a firma del Titolare, sull'adempimento, rispetto e mantenimento di quanto richiesto dal Prefetto nel documento di Licenza Prefettizia;
- dichiarazione, a firma del Direttore tecnico, sull'assolvimento di quanto richiesto e previsto dal Dlgs n. 81/08 nei confronti del personale impiegato ed in particolare riguardo la formazione ed informazione trasmessa allo stesso in merito ai servizi da svolgere presso le strutture del Committente;
- dichiarazione del rispetto, applicazione e adempimento agli obblighi contrattuali previsti dal CCNL di riferimento;
- dichiarazione di regolarità contributiva FASIV e DURC;
- dichiarazione del rispetto e contenimento del Banco Ore nei limiti consentiti dal CCNL;
- copia contratto assicurazione RCT e RCC come richiesto dal D.M. 269/2010;
- quietanza di avvenuto pagamento premio assicurativo.

Per l'eventuale personale straniero il fornitore dovrà produrre una attestazione di regolare permesso di soggiorno – o altra documentazione prevista dalla legge – e una dichiarazione di comprensione della lingua italiana. L'Appaltatore dovrà tenere costantemente aggiornati i suddetti documenti ed elenchi, trasmettendone le eventuali variazioni all'Azienda Sanitaria Contraente .

L'Appaltatore dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti del proprio personale, a seguito di segnalazioni scritte, agli stessi riferite, effettuate dalle Aziende Sanitarie Contraenti.

4.5 CLAUSOLA SOCIALE - SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di categoria, in materia di riassorbimento del personale (CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza Privata e servizi fiduciari, siglato in data 08.04.2013– artt. 25–26–27).

Il mancato rispetto, costituendo tale clausola modalità di esecuzione del contratto, potrà essere valutato dall'Azienda Sanitaria contraente di volta in volta, al fine di verificare se l'Appaltatore abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

Per le finalità di cui sopra, l'Appaltatore è obbligato ad applicare quanto previsto dal predetto CCNL in conformità ai principi stabiliti dalla normativa, dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

In coerenza ed al fine di dare fattiva attuazione a quanto sopra esplicitato, nella tabella allegata al presente capitolato viene fornito l'elenco del personale attualmente impiegato, con i dati relativi alle unità lavorative attualmente impiegate nel servizio in questione nell'ambito dei contratti vigenti, ossia in maniera esemplificativa e non esaustiva: n. addetti, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro, monte ore settimanale, riferiti alle Aziende Sanitarie Contraenti che già in fase di elaborazione degli atti di gara hanno fornito i fabbisogni e precisamente: USL Umbria 2, Azienda Ospedaliera di Perugia, Uslumbria 1 e Azienda Ospedaliera di Terni.

Controlli e verifiche in materia di rispetto della clausola sociale

Prima della stipula del contratto esecutivo, le Aziende Sanitarie Contraenti individueranno un un referente preposto al controllo e vigilanza del rispetto degli obblighi assunti dall'Appaltatore relativamente alle clausole sociali di cui sopra. Pertanto, in fase di attivazione e dell'esecuzione contrattuale, verrà formalmente comunicato all'Appaltatore i nominativi ed i riferimenti dei suddetti referenti, per lo scambio delle informazioni/dati/documenti utili ai fini del suddetto controllo.

Con cadenza almeno trimestrale, o al bisogno, l'Appaltatore sarà tenuto a partecipare, previa formale convocazione dal referente di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, ad incontri finalizzati al monitoraggio suddetto. La mancata partecipazione agli incontri o altre forme di impedimento poste in essere dall'Appaltatore all'attività di verifica dei referenti, senza alcuna giustificazione, costituiranno presupposto per l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo del/i Referente/i quale interfaccia con il referente dell'Azienda Sanitaria contraente, se tale figura non coincide con il Responsabile del Servizio.

4.6 NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008

Il Fornitore aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con

particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.

Il personale dell'Appaltatore, nell'accedere sul luogo di lavoro, sarà tenuto al rispetto del calendario e dell'orario preventivamente concordato. L'Appaltatore dovrà prendere visione del Piano d'Emergenza per singolo edificio, delle planimetrie, per la gestione delle emergenze dovrà prendere visione delle vie di fuga e dei presidi antincendio.

Il personale dell'Appaltatore, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Sanitaria Contraente, prima di iniziare ogni attività, dovrà richiedere autorizzazione al RES e/o ai funzionari della stessa, deputati al controllo dell'andamento del servizio o al personale presente di turno, concordando con questi la possibilità di eseguire gli interventi senza conseguenze gravose sugli altri lavoratori presenti. Il RES e/o i funzionari dell'Amministrazione Contraente, deputati al controllo dell'andamento del servizio, comunicheranno agli addetti dell'Appaltatore le eventuali limitazioni di accesso correlate alla presenza di rischi specifici o la necessità di particolari precauzioni per la tutela della salute e sicurezza degli utenti.

L'Appaltatore dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l'elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia dell'azienda, che degli Organi di Vigilanza.

Le Aziende Sanitarie Contraenti si riservano di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente.

In caso di infortunio agli operatori dell'Appaltatore, durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto attuativo, ne va inoltrata la comunicazione entro 24h al RES/DEC dell'Azienda Sanitaria contraente.

L'Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Amministrazione Contraente ove si svolge l'appalto un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto e a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte della stessa Azienda Sanitaria Contraente – D.M.12 settembre 1958.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare e a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 71, comma 4 lett. A.

L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:

- esponga la tessera di riconoscimento;
- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste (comprese quelle previste per il contenimento dell'epidemia da Covid-19);
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
- sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente di Struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 20, comma 2;
- non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi all'appalto, le ditte sono tenute a prendere visione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) ricognitivo di ogni singola Azienda Sanitaria (e precisamente Uslumbria 2, Azienda Ospedaliera di

Perugia e Azienda Ospedaliera di Terni), allegato al disciplinare di gara, che contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nel DUVRI ricognitivo, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comportino oneri per la sicurezza.

Il suddetto DUVRI sarà integrato dalle rispettive Aziende Sanitarie Contraenti prima dell'ordine di attivazione del servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati.

Resta comunque onere di ciascuna Impresa elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.

4.7 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO/ETICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Contraenti aderenti, verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi contratti esecutivi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, ~~compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore~~, e ad inviare alle Aziende Sanitarie Contraenti aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

4.8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del servizio ad esclusione della sola IVA.

La contabilità relativa alla esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Azienda Sanitaria Contraente secondo il proprio ordinamento.

Nel caso di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi. Il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di ricevimento della fattura che sarà emessa dal debitore a conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione dell'art. 111 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore presenterà a carico di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente fatture con le modalità e secondo le indicazioni che saranno fornite dai competenti uffici della stessa ed in osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato.

La fattura sarà emessa dopo che il Direttore dell'esecuzione (DEC) o suo delegato abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

Qualora il fornitore emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., entro 60 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione di accertamento che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data verifica di conformità in corso di esecuzione.

Termini e modalità diverse potranno essere stabiliti dalle Aziende Sanitarie contraenti solo qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa in materia.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun contratto esecutivo, saranno calcolati applicando a ciascuna prestazione ivi contenuta il corrispondente importo unitario indicato nel Dettaglio Economico moltiplicato per le quantità richieste, calcolate sulla base della durata di ciascun contratto.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni indicate nel contratto esecutivo e previste nel Capitolato.

Nei singoli Ordinativi di Fornitura del servizio verranno indicati tutti gli estremi utili ad emettere le fatture elettroniche che dovranno comunque prevedere le specifiche di cui al D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Le specifiche in riferimento alle modalità di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture saranno contenute negli Ordinativi di Fornitura.

Di regola le fatture dovranno essere emesse mensilmente, tuttavia ciascuna Amministrazione Contraente potrà prevedere tempistiche diverse comunque non superiori a tre mesi.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla contratto esecutivo dell'Azienda Sanitaria Contraente e dovrà essere intestata e trasmessa alla stessa nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato”, indicato da ogni Azienda Sanitaria Contraente, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture per essere poi riportato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Amministrazioni contraenti non accetteranno le fatture non conformi a quanto sopra indicato ovvero le fatture che pervengano in modalità diversa da quella sopra descritta. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00, l'Amministrazione contraente procederà in ottemperanza alle

disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che l'Azienda Sanitaria contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

~~In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto dalla singola Azienda Sanitaria Contraente nei confronti del Fornitore che è obbligato a trasmettere alla stessa, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Fornitore.~~

Ciascuna Amministrazione contraente, in caso di DURC che segnali inadempienze contributive, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore; impiegato nell'esecuzione del contratto, procederà, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 a trattenere l'importo corrispondente alle inadempienze riscontrate. L'importo delle suddette inadempienze è quantificato dagli enti previdenziali ed assistenziali competenti.

I corrispettivi saranno accreditati, secondo quanto richiamato nell'Ordinativo di Fornitura, sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e di quanto indicato al successivo articolo. Tale conto corrente dovrà essere comunicato ad ogni singola Azienda Sanitaria contraente prima dell'attivazione del servizio.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Azienda Sanitaria Contraente provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine concordato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del servizio e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nei relativi allegati.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal capitolato, il contratto si potrà risolvere di diritto.

4.9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi ai contratti esecutivi verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Azienda Sanitaria contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la presente Convenzione, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG “derivato” risultante dai contratti esecutivi stipulati dalle Aziende Sanitarie contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n.231/2007, Azienda interessata, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015

4.10 REVISIONE DEI PREZZI

Decorsi i primi 12 mesi dall'avvio del contratto, è facoltà dell'Appaltatore o dell'Azienda Sanitaria Contraente di chiedere una revisione dei prezzi.

In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o dal Soggetto Aggregatore.

L'adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta.

Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

Qualora l'istanza sia inoltrata dall'Azienda Sanitaria contraente e supportata dell'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, se l'Appaltatore non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1467 del c.c., con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

4.11 PENALITÀ

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e inadempienza ai patti contrattuali, le Aziende Sanitarie Contraenti, competenti al pagamento delle attività ivi svolte, potranno applicare penalità commisurate al danno arrecato al normale funzionamento del servizio e al ripetersi delle manchevolezze.

In caso di recidiva l'Azienda può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

Le Aziende Sanitarie Contraenti interessate avranno facoltà di applicare le seguenti penalità:

GRADO DI PENALITÀ	IMPORTO DELLE PENALI	RADDOPPIO PENALE RECIDIVE
		Nel caso di analogo evento che si ripete entro 30 gg dal precedente
BASSA	€ 250,00	€ 500,00
MEDIA	€ 500,00	€ 1.000,00
ALTA	€ 1.000,00	€ 2.000,00

Elenco indicativo e non esaustivo di tipologie e casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali:

GRAVITÀ BASSA

	DESCRIZIONE
1b	mancata trasmissione nei termini del referto di servizio di cui all'art. del capitolato tecnico "reportistica"
2b	mancata trasmissione, nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico, della relazione scritta di servizio in caso di anomalia ai servizi di televigilanza, telesorveglianza e altri
3b	accertata interruzione di servizio maggiore di 5 minuti nella gestione della "control room"
4b	interruzione del servizio per un periodo maggiore di cinque minuti nel cambio di turno, con il personale in servizio nella gestione della "control room"
5b	mancata esposizione del cartellino e/o tessera di riconoscimento
6b	mancata partecipazione ad incontri di cooperazione e/o di coordinamento, fissati dalla Azienda interessata, da parte del Referente o suo delegato

7b	mancato o ritardo nell'invio della reportistica/verbali obbligatori come da accordi con le singole Aziende
8b	mancanza/malfunzionamento non segnalato del sistema elettronico di rilevatore delle ronde

GRAVITÀ MEDIA

	DESCRIZIONE
1m	mancata, irregolare o incompleta compilazione del registro delle presenze
2m	in caso di ritardato avvio del servizio, anche parziale, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Azienda/Ente interessato
3m	mancato rispetto orari di servizio e/o fasce orarie (ove previste)
4m	ritardo nel prendere servizio di piantonamento presso le postazioni prescritte e/o concordate con l'Azienda ; se il ritardo è superiore ad un'ora è considerato come assenza e comporta un raddoppio della penale
5m	ritardo maggiore di cinque minuti nell'intervento della pattuglia o GPG nella struttura / reparto in cui è partito l'allarme, rispetto ai tempi contrattualmente previsti nei singoli contratti specifici
6m	se non viene dato preavviso al Direttore dell'esecuzione del contratto dell'impossibilità di gestire la "control room" nel turno previsto
7m	utilizzo indebito di spazi, materiali, attrezzature e mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda ospitante
8m	mancato rispetto del Codice di comportamento e/o Etico e/o inosservanza di norme regolamentari delle Aziende/Enti
9m	ritardo, non imputabile alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla programmazione del piano di interventi stabilita con il supervisore aziendale, per il servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di sicurezza

GRAVITÀ ALTA

	DESCRIZIONE
1a	mancata effettuazione delle prestazioni previste dal Capitolato tecnico e/o oggetto dei singoli contratti specifici (es. apertura o chiusura degli accessi delle strutture/reparti/servizi, gestione emergenze, pronto intervento, controllo/inserimento/disinserimento allarmi, attività di presidio, ecc...)
2a	mancato intervento della pattuglia o GPG su allarme proveniente dai sistemi tecnologici di sicurezza installati presso le varie strutture dell'azienda (antintrusione, telesorveglianza, ecc.)
3a	presenza di personale in misura inferiore a quella prevista: la penale sarà applicata per ogni unità di personale e per ogni giorno di mancata presenza
4a	per ogni mancata sostituzione del personale dell'Istituto ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio, entro 24 ore dalla richiesta effettuata dall'Azienda a mezzo e-mail
5a	omissione del pronto intervento di cui all'art. 6 del Capitolato tecnico, o ritardo nell'intervento di oltre 10 minuti primi rispetto ai tempi contrattualmente previsti nei singoli contratti specifici
6a	in caso di mancato funzionamento degli impianti antintrusione, se affidati in manutenzione al Fornitore, presenti nelle strutture/reparti/servizi dell'Azienda , salvo maggiori danni provocati dall'intrusione di malintenzionati nella struttura
7a	errata gestione di impianti, accessi, perdita o mancata custodia delle chiavi consegnate dalla Azienda interessata
8a	mancato adempimento alle misure di prevenzione ai fini della cooperazione e coordinamento, in riferimento al DUVRI integrato dell'Azienda/Ente ove si svolge l'appalto
9a	mancata segnalazione al Referente di struttura (RES / DEC) o suo delegato, di situazioni, rilevate durante il servizio, non conformi alle normative di legge e/o alle disposizioni aziendali
10a	mancato controllo della viabilità con particolare attenzione alle vie di esodo e di emergenza
11a	mancato intervento entro il limite di tempo offerto in sede di gara e comunque entro 30 minuti in caso di allarme, in situazioni di emergenza che possono compromettere l'incolumità del personale
12a	per ogni ora di ritardo, non imputabile alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel capitolato tecnico per l'intervento del personale tecnico in caso di servizio di manutenzione straordinaria correttiva agli impianti di sicurezza
13a	mancata reperibilità del gestore del servizio e/o suo delegato nelle fasce orarie di competenza
14a	mancata presentazione/aggiornamento delle schede relative al personale

Le Aziende Sanitarie contraenti in relazione ad inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dal capitolato normativo e tecnico non ricompresi negli elenchi suddetti, procederanno a qualificare le infrazioni riscontrate di gravità bassa, media o alta, applicando le penali per gli importi prima individuati e *precisamente*:

GRADO DI PENALITÀ	IMPORTO DELLE PENALI	RADDOPPIO PENALE RECIDIVE
		Nel caso di analogo evento che di ripete entro 30 gg dal precedente
BASSA	€ 250,00	€ 500,00
MEDIA	€ 500,00	€ 1.000,00
ALTA	€ 1.000,00	€ 2.000,00

Deve considerarsi inadempimento e/o ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nella offerta presentata dallo stesso fornitore, e nel contratto firmato dalle parti.

L'Azienda contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda Sanitaria provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel contratto esecutivo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Delle penali applicate sarà data comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Gli importi corrispondenti saranno decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dalle Aziende interessate. In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. L'escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle suddette penali, è effettuata dalle stesse Aziende Sanitarie Contraenti.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria contraente accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Il direttore dell'esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento (RES) in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e nell'allegato tecnico; qualora il ritardo o l'inadempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto specifico, l'Azienda Sanitaria Contraente, su proposta del responsabile del procedimento (RES) dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. L'Azienda Sanitaria Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto attuativo nei confronti del Fornitore contestato, con le modalità di cui al successivo, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale, qualora vengano contestate all'aggiudicatario:

- n. 3 inadempienze/ritardi di gravità alta nell'arco di 12 mesi dalla prima infrazione;
- n. 6 inadempienze/ritardi di gravità media nell'arco di 12 mesi dalla prima infrazione

fermi restando tutti gli altri casi specificatamente elencati all'art. relativo alla risoluzione dei contratti esecutivi del presente capitolato.

Nei casi in cui si verificassero ritardi/inadempienze sia di gravità alta che di gravità media, sempre nel periodo di 12 mesi decorrenti dalla prima infrazione, ai fini dell'attivazione della procedura di risoluzione del contratto, due inadempienze di gravità media vengono qualificate come una di gravità alta.

Nei casi in cui, a seguito dell'aggiudicazione il fornitore non presenti alla singola Azienda Sanitaria Contraente, secondo i tempi comunicati dalla stessa, il Piano Dettagliato delle Attività di cui al presente Capitolato Normativo, si procede all'applicazione della penale pari a Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno di ritardo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali

previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alle stesse Amministrazioni Contraenti.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

4.12 CONTRATTO ESECUTIVO

Nel contratto attuativo relativo al singolo appalto specifico l'Azienda Sanitaria Contraente:

- determinerà la fissazione dei livelli di servizio delle prestazioni oggetto contrattuale, inclusi tempi, modalità e luoghi di svolgimento dello stesso;
- in caso di riorganizzazioni, spostamenti, trasferimenti potrà ridefinire le prestazioni e/o le modalità del servizio da espletare;
- potrà precisare, se diverse, penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale;
- potrà meglio precisare le ipotesi di recesso e/o di risoluzione descritte rispettivamente ai successivi articoli;
- potrà prevedere modalità di verifica delle prestazioni e modalità e termini di pagamento diverse rispetto a quelle previste nel presente capitolato e che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di servizio;
- prevedrà prescrizioni relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali;

- indica i nominativi di RES e DEC del singolo contratto esecutivo;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica delle Aziende Sanitarie Contraenti, che, in ogni caso, non potrà gravare in modo incongruo sugli offerenti.

Per la stipula del contratto, l'Amministrazione Contraente potrà altresì richiedere ulteriori coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi, rispetto a quelle già previste nel presente capitolato.

Peraltro, con la stipula del contratto il Fornitore aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto, può essere richiesta l'adeguata copertura assicurativa da parte del Fornitore con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..., fermo restando quanto previsto al presente capitolato circa la documentazione che il fornitore dovrà presentare.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Per il servizio di trasporto dei valori la copertura assicurativa deve essere commisurata all'importo dei valori da trasportare.

5. ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Ciascun contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento dell'Azienda Sanitaria Contraente per la esecuzione (RES) e del Direttore dell'Esecuzione (DEC) del contratto attuativo, laddove nominato.

L'avvio della esecuzione, autorizzata dal RES dovrà essere formalizzata in apposito verbale firmato dalle parti interessate.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva ciascuna Azienda Sanitaria Contraente redige apposito certificato di verifica di conformità finale del servizio svolto.

5.1 PERIODO DI PROVA

L'Appaltatore sarà sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio. La valutazione del periodo di prova sarà effettuata da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente in modo autonomo ed indipendente e dovrà concludersi con apposita relazione del R.E.S. aziendale.

Nel caso in cui nella relazione sia stato indicato il giudizio "NEGATIVO", l'Azienda Sanitaria contraente concederà all'Appaltatore un ulteriore periodo di prova di due mesi, al termine del quale verrà redatta, dal R.E.S., una relazione conclusiva con relativo giudizio "POSITIVO" oppure "NEGATIVO". La mancata emissione della suddetta relazione nei termini previsti, sarà equiparata a giudizio "POSITIVO" con conseguente superamento del periodo di prova. In caso di esito negativo, l'Azienda Sanitaria Contraente, procederà alla risoluzione anticipata del contratto attuativo, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna giustificazione al riguardo.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda Sanitaria Contraente incamererà parte del deposito cauzionale definitivo e richiederà il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e le maggiori spese alle quali la stessa Amministrazione Contraente dovrà andare incontro, per il rimanente periodo contrattuale, in conseguenza dell'affidamento del servizio ad altra ditta. In ogni caso l'Appaltatore dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

In caso risoluzione del singolo contratto esecutivo, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna giustificazione al riguardo. In ogni caso l'Appaltatore dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente. L'Azienda Sanitaria procederà all'affidamento del servizio all'impresa seconda graduata ai sensi dell'art. 108 e 110 del D.Lgs 50/2016. Verrà incamerata la cauzione definitiva e verrà richiesto il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e le maggiori spese alle quali le Amministrazioni Contraenti dovranno andare incontro per il rimanente periodo contrattuale in conseguenza dell'affidamento del servizio ad altra ditta.

5.2 SCIOPERI CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

L'Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare alle Aziende Sanitarie Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Aziende Sanitarie Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, le Aziende Sanitarie Contraenti effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

5.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE

Le Aziende Sanitarie Contraenti definiranno tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo i propri ordinamenti. Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

A seguito dell'attività di controllo le Aziende Sanitarie Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Aziende Sanitarie Contraenti, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Aziende Sanitarie Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Considerata la natura del servizio oggetto del contratto le verifiche di conformità saranno oggetto di verifiche in corso di esecuzione ai sensi della normativa vigente e secondo gli specifici indirizzi delle Aziende Sanitarie Contraenti.

Il DEC, ove nominato, predispose il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

5.4 SOSPENSIONE CONTRATTUALE

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.

5.5 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL FORNITORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto

attuativo e quindi delle situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

5.6 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Sanitaria Contraente per esigenze connesse allo svolgimento dei servizi di vigilanza ed attività individuate nel Piano Dettagliato degli Interventi (PDI) e nell'ordinativo di fornitura emesso, può richiedere variazione delle attività ivi previste.

Nel caso in cui le variazioni richieste comportino un aumento o una diminuzione del valore delle prestazioni rispetto a quelle originariamente previste nell'ordine di fornitura, di importo pari o inferiore al 20%, il fornitore è tenuto ad adempiere agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste, previa emissione da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente di un atto di sottomissione.

Tuttavia ove le variazioni determinano una diminuzione del valore annuale originario dell'ordine di fornitura superiore del 2%, il fornitore potrà chiedere al RUP l'attivazione dell'organo tecnico, al fine della modulazione dell'applicazione della clausola sociale di cui al presente capitolato.

5.7 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI PROPOSTE DAL FORNITORE

Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal fornitore deve essere espressamente autorizzata. A tal fine, il DEC cura l'istruttoria e ne sottopone l'esito al RES.

6. SUBAPPALTO

Trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, al fine di coniugare le esigenze di massima concorrenza tra gli Operatori Economici con i principi di tutela dei lavoratori nonché quelli di sostenibilità sociale, ordine e sicurezza pubblica e di evitare l'insinuarsi nel sistema degli appalti pubblici di fenomeni corruttivi e di infiltrazione della criminalità organizzata, è fatto divieto di subappalto.

7. RISOLUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI

1. Ciascuna Azienda Sanitaria contraente, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura, rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e Normativo procede con l'applicazione delle penali ai sensi del presente Capitolato Normativo;
2. Le Aziende Sanitarie contraenti comunicano al RUP, l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni.
3. Ciascuna Azienda Sanitaria contraente che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, al Fornitore penalità per tre inadempienze/ritardi di gravità alta ovvero per 6 inadempienze/ritardi di gravità media – come definiti dal presente Capitolato Normativo – procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 per la risoluzione del relativo contratto. Nei casi in cui si verificassero ritardi/inadempienze sia di gravità alta che di gravità media, sempre nel periodo di 12 mesi decorrenti dalla prima infrazione, ai fini dell'attivazione della procedura sopra indicata per la risoluzione del contratto, due inadempienze di gravità media vengono qualificate come una di gravità alta.
4. Ciascuna Azienda Sanitaria contraente qualifica l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo Ordinativo di Fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.
5. Ciascuna Aziende Sanitaria contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:
 - ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista nell'Ordinativo di fornitura;
 - accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;
 - mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Azienda Sanitaria Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate.
6. Ciascuna Aziende Sanitaria contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- qualora venga riscontrata una interruzione ingiustificata nell'erogazione del servizio di vigilanza e attività correlate;
 - mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'art. 10.1 del presente Capitolato Normativo;
 - mancato rispetto degli obblighi connessi al rispetto della Legge 196/2013, come previsti al presente Capitolato Normativo;
 - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
7. Nei casi in cui, a seguito della stipulazione dell'Atto di Adesione da parte della singola Azienda Sanitaria Contraente, il Fornitore, non presenti a quest'ultima – secondo i tempi comunicati dalla stessa – il Piano Dettagliato delle Attività di cui al presente Capitolato Normativo e all'art. “attivazione dei servizi” del capitolato tecnico, l'Amministrazione contraente, procede all'applicazione della penale pari a Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno di ritardo. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la stessa risolve il contratto e affida al secondo in graduatoria.
8. Viene qualificato grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato l'applicazione di penalità per importi pari o superiori a Euro 35.000,00 irrogate in tutte le ipotesi in cui il Fornitore si sia reso responsabile della mancata emissione di ordinativi di fornitura da parte delle amministrazioni contraenti nei tempi comunicati a seguito della stipulazione degli atti di adesione; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, con la risoluzione della Convenzione.
9. Viene qualificato quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato l'applicazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di penalità pari al 10% dell'importo massimo complessivo del contratto; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del contratto.
10. L'Azienda Sanitaria contraente procede con la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazioni Contraente;

In caso di risoluzione, l'Amministrazione contraente procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al presente capitolato normativo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. CAUSE DI RECESSO

Le Aziende Sanitarie per quanto di loro interesse e competenza, potranno recedere dal contratto qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte della convenzione o di singoli contratti.

E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

L'affidamento a nuovo contraente, in caso di recesso dal singolo contratto esecutivo, verrà effettuato al secondo in graduatoria, sempre che sia stata verificata la disponibilità finanziaria e il possesso della licenza prefettizia da parte dell'affidatario per operare nel territorio di competenza al momento della partecipazione alla procedura.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione della convenzione nonché dei singoli Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo al Soggetto Aggregatore il diritto a risolvere la Convenzione, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al Soggetto Aggregatore ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa, al fine di consentire di predisporre l'atto autorizzativo. Il soggetto subentrante dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione del Soggetto Aggregatore.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 106 comma 13 del DLgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

10. VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Le Aziende Sanitarie, per tutta la durata del contratto, potranno richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula del contratto, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. Le Aziende potranno procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti della convenzione.

Resta comunque fermo che il Fornitore parte del contratto ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula del contratto stesso.

In particolare, ciascun Fornitore parte del contratto ha l'obbligo di:

- A) comunicare immediatamente alle Aziende Sanitarie contraenti ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta;
- B) trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Alle Aziende Sanitarie contraenti, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.

Con la stipula del contratto esecutivo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Alla Ditta, quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgare in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;

- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di privacy;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire alle Aziende i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- restituire, alla scadenza del contratto esecutivo in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto delle Aziende Sanitarie Contraenti.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, ciascuna Azienda Contraente ha di risolvere il contratto, fermo restando che la Ditta è tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alle singole Aziende o a terzi.

12. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

13. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente ed il fornitore parti dei contratti esecutivi, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica – che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente il Foro ove l'Azienda Sanitaria contraente ha sede o ove la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

14. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- Allegato A_Capitolato Tecnico;
- Allegato B_Tabella fabbisogni complessivi e sedi;
- Allegato C_Tabella fabbisogni dettaglio servizi;
- Allegato D_Criteri di valutazione.
- Allegato E_Elenco personale in servizio